

## "Arti" e insegnamento

### L'equilibrio tra le libertà del docente e del discente

Orizzonte scuola - di Battisti Claudia



L'art. 33, 1° comma della Costituzione afferma che "*l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*".

Ci può essere una produzione di arte e scienza, ma può essere mancante il loro insegnamento. L'articolo in esame prende quindi in considerazione due principi di libertà: la **libertà dell'arte e della scienza** e la **libertà di insegnamento**.

Nell'ambito scolastico influiscono sullo sviluppo del percorso di istruzione ed educazione entrambi i principi.

La libertà all'insegnamento dell'arte e della scienza è da intendersi in modo generalizzato, cioè riferita a qualunque insegnamento. Analizziamone ora il suo contenuto.

Il **primo significato** riguarda l'insegnamento come libertà di manifestazione del proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione (art. 21, 1° comma della Costituzione).

Il **secondo significato** riguarda la possibilità di professare qualsiasi tesi o teoria si ritenga accettabile. Se ci limitiamo al campo delle scienze esatte è difficile poter riscontrare limiti all'esercizio della libertà di insegnamento... essi possono derivare dal sistema etico.

Il **terzo significato** della libertà dell'insegnamento riguarda la metodologia didattica che si intende adottare.

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto ci troviamo di fronte ad una problematica che concerne sia i rapporti del docente con l'amministrazione di appartenenza che quelli con le famiglie. Il metodo di insegnamento è soggettivo, anche se va correlato alla necessità, e previsione normativa, del coordinamento assunto in sede collegiale. In ogni caso la libertà metodologica non può mai consistere nella **libertà di non farsi comprendere** o di non conoscere abbastanza la disciplina d'insegnamento.

La libertà di insegnamento deve essere libera per consentire al docente di conseguire lo scopo per il quale esercita la sua funzione. Il limite a questa forma di libertà è rappresentato dalla sua idoneità allo scopo che la scuola si prefigge.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell'affermare che la tutela della libertà non significa preclusione assoluta del giudizio sul contenuto e sul modo con il quale l'insegnamento è stato tenuto. Di conseguenza coloro che devono esprimere un giudizio sull'attività svolta dall'insegnante possono e devono farlo in merito all'efficacia dei metodi didattici seguiti dal docente nell'attività di insegnamento.

Un'alterazione intenzionale della destinazione di scopo di tale libertà (finalizzata all'istruzione, formazione ed educazione) porterebbe l'allievo all'acquisizione di apprendimenti condizionati da insegnamenti finalizzati ad alterare la libertà di apprendimento e la coscienza morale e civile dell'allievo.

La libertà di insegnamento, pur costituendo un diritto del docente, è funzionale al diritto di apprendimento dei discenti.

Essa si realizza nell'attività di trasmissione della cultura e di impulso alla formazione della personalità dell'allunno, nei limiti e nelle forme garantite dalla legge (vedi sentenza TAR Veneto n. 218 del 3 aprile 1980, in Rassegna TAR, 1980, I, p. 1758). In ogni caso, il diritto del docente non può prevalere sul diritto dell'alunno al pieno sviluppo della sua personalità, nel **rispetto della sua coscienza morale e civile**. Quest'ultima costituisce gran parte della personalità in divenire, che deve essere rispettata in vista di un suo sviluppo armonico e concreto.

Proprio in vista di ciò il docente deve rispettare i tempi di apprendimento dell'alunno, favorendo una sua posizione culturale e di conseguenza la formazione della sua personalità. Al diritto dell'alunno al pieno sviluppo della personalità va riconosciuta una sfera di autonomia inaccessibile da parte dell'insegnante.

L'art. 1 del DPR n. 275/1999 riconosce all'autonomia delle istituzioni scolastiche la funzione di garanzia della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Ciò significa che la libertà di insegnamento trova, nello spazio di autodeterminazione della scuola, un luogo per la sua piena realizzazione. Al successivo art. 4 viene delineato il sistema di contestualizzazione degli obiettivi nazionali in percorsi formativi, funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, che riconoscano e valorizzino le diversità, promuovano le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo, tutto ciò nel rispetto delle tre variabili che vincolano l'attività progettuale, in senso ampio, della scuola:

- libertà di insegnamento
- libertà di scelta educativa delle famiglie
- finalità generali del sistema

La garanzia dell'esercizio della libertà di insegnamento costituisce, inoltre, un aspetto della responsabilità dirigenziale: "*...il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni*" (D.lgs. n. 165/2001 art. 25 comma 3).

L'azione dirigenziale si esercita lungo il versante dell'attivazione dei processi che, di volta in volta, possono consistere in azioni di supporto al corretto esercizio della suddetta libertà, ma anche in azioni di garanzia nei confronti degli altri diritti ugualmente tutelati.

Claudia Battisti

Docente di sostegno presso l'IC "Maria Montessori" di Roma e tutor nei corsi Sysform